



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
Ufficio di Segreteria
Tel. 0784/870826 – fax 0784/878300

Ordinanza Sindacale

Prot. n. 19449

ORDINANZA N. 91

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DELLA WEST NILE DISEASE.

IL SINDACO

Preso atto che anche nel territorio dei Comuni della Provincia di Nuoro nel corso del 2018 si è manifestata la circolazione virale per la West Nile;

Considerato che nel corso della stagione estiva, il territorio comunale è interessato da rilevanti infestazioni di zanzara;

Tenuto conto del disagio prodotto dalla presenza dell'insetto, fino a compromettere nelle ore serali la normale fruizione da parte dei cittadini degli spazi pubblici e privati e di recare disturbo anche all'interno di edifici abitativi;

Constatato che gli interventi di monitoraggio e lotta finora attuati dalla Provincia sulle strade ed altre aree pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli insetti, i cui focolai di diffusione risultano spesso localizzati in giardini privati, cantieri edili, depositi di attività artigianali, industriali e commerciali;

Ravvisata quindi la necessità, per garantire l'efficacia dell'azione dell'Ente, di estendere l'effettuazione dei trattamenti disinfestanti anche all'interno delle aree private sopra ricordate;

Visto il Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015 – 2018 approvato con determinazione della Direzione Generale della sanità Regione Sardegna n. 1511 del 28/11/2016;

Visto il Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile del 10/08/2016 (0023689-10/0//20160DGPRES-DGPRES-P)

Ravvisata altresì la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica anche al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo quali la Chikungunya e la West Nile Disease attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya e/o di West Nile Disease o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, Il Comune attraverso i servizi provinciali e regionali competenti, provvederà ad effettuare i trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico-sanitarie pubbliche e private:

ORDINA

che nel periodo tra il 1° marzo ed il 31 dicembre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici della norma, possibili in relazione a cambiamenti meteo climatici in atto;

1) Ai gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree verdi o strutturate, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia e/o innaffiamento. Diversamente, procede alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Tali prescrizioni non si applicano alle trappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, **provvedendo** al taglio periodico dell'erba e delle sterpaglie;

svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

2) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, che con particolare riferimento alle attività svolte possono generare accumuli e ristagni di acque piovane, di:

adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

3) Ai responsabili dei cantieri, di:

evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

4) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di innaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

5) Ai privati cittadini, di

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in

modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle trappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6) A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi pubbliche e/o private è fatto obbligo di effettuare trattamenti straordinari adulticidi mediante ditte specializzate secondo le modalità indicate dalle Linee guida di riferimento (come ad esempio quelle definite dalla Regione Emilia Romagna, "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare", reperibili al seguente collegamento <http://www.zanzaratigreonline.it/lineeguidaperglioperatori.aspx>) e secondo le seguenti prescrizioni:

- le operazioni di disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie di animali non bersaglio, in particolare alle api;
- siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificatamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute;
- i trattamenti siano sospesi in presenza di vento o pioggia;
- siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso.

ORDINA INFINE

A tutti i destinatari della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento:

- **di permettere l'accesso** alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale della ditta incaricata alla disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

RACCOMANDA

- ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alla sostituzione dell'acqua nei contenitori con cadenza almeno settimanale;
- al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 sino ad €. 500,00 fatte salve le violazioni di carattere penale. La violazione della presente Ordinanza comporta l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni ivi contenute ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

DISPONE

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASSL Nuoro, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

- Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretoria, inserzione sul sito Internet del comune al fine di garantire la divulgazione.


La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune:

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Siniscola li, 10 settembre 2018

Il Sindaco di Siniscola


(Gian Luigi Farns)

